



S I L E A

SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI



Allegato A)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**TRATTAMENTO/RECUPERO DELLA FRAZIONE
DEL LEGNO PROVENIENTE DAI
CENTRI DI RACCOLTA DEI COMUNI SOCI E
DALLA PIATTAFORMA PROVINCIALE
DI SILEA SPA,
PER IL PERIODO
DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018**

LOTTO N. 1 CIG N. 7204627647

LOTTO N. 2 CIG N. 7204633B39





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di trattamento/recupero della frazione del legno (EER 20.01.38 EER 15.01.03) provenienti dai Comuni Soci di Silea SpA e/o dalla piattaforma ecologica provinciale ed altri rifiuti legnosi (EER 19.12.07), presso impianti autorizzati al recupero.

Il quantitativo di rifiuti presunto e non vincolante per il CER in questione è pari a circa 6.500.= tonnellate.

ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto del servizio oggetto del presente capitolato avrà durata dal 01.01.2018 AL 31.12.2018

La stazione appaltante si riserva:

- in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto;
- la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla Ditta Appaltatrice una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 60 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento del nuovo contratto, senza poter pretendere indennizzo alcuno.

Il servizio di trattamento dei rifiuti oggetto del presente capitolato è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. ;
- b) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e del singolo in tutte le fasi del servizio;
- c) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

ART. 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Silea SpA provvederà a propria cura e spese al conferimento dei rifiuti sopra indicati EER 20.01.38 – 15.01.03 e EER 19.12.07, presso l'impianto di destinazione, avvalendosi del soggetto affidatario dei servizi di raccolta.

L'impianto di destinazione indicato in sede di offerta dovrà essere unico per tutto il quantitativo stimato di rifiuti e non potrà essere mutato senza il previo consenso di Silea SpA dietro motivata richiesta dell'appaltatore.

Le piattaforme dove dovranno essere conferiti i rifiuti in oggetto devono essere piattaforme Rilegno, il rifiuto conferito avverrà tramite sottoscrizione della convenzione tra Silea SpA e Consorzio Rilegno, pertanto il corrispettivo riconosciuto da Rilegno è da considerarsi a favore di Silea SpA.

Caratteristiche dell'impianto:

- piattaforma Rilegno;
- autorizzazione ai sensi del D.L. 152 e smi;
- Capacità ricettiva annuale del EER 20.01.38 – 15.01.03 e 19.12.07 pari a ton. 6.500.=
- disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di fermo/chiusura/manutenzione dell'impianto e di garantire conseguentemente il ritiro delle quantità mensili di circa 540 ton;





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- essere ubicato nel raggio di 60 km. da Valmadrera (LC); oltre tale distanza, il costo di trasporto fino a destinazione (ossia dai 61 Km in avanti), stimato in € 0,10/km, è a carico dell'Appaltatore e verrà detratto dal prezzo offerto.

La distanza è calcolata utilizzando il software reperibile sul sito "Via Michelin - Calcola il tuo itinerario - Tipo di itinerario: il più corto ("auto"), indicando solo i Comuni di riferimento senza l'ubicazione esatta della via.

I conferimenti avverranno su sei giorni la settimana, domenica esclusa, nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 17.00, previo preavviso di almeno una giornata lavorativa.

Il conferimento avverrà a mezzo di cassoni scarrabili o a mezzo piano mobile.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. La copia di tale documento, timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di trattamento e completa dell'indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa a Silea SpA entro le ore 12.00 del giorno successivo al conferimento.

ART. 4 – QUANTITATIVI CONFERIBILI

Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferibili viene stimato intorno alle 6.500 tonnellate e potrà variare nell'ordine di circa il 20% in eccesso o in difetto.

Si fa rilevare che il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti.

Alla ditta aggiudicataria non verrà pertanto riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purché determinati con doppia pesata (pieno carico, tara e netto).

E' facoltà di Silea SpA effettuare verifiche periodiche sul peso.

In caso di discordanza con il peso rilevato da Silea SpA non saranno riconosciute tolleranze superiori ai 100 kg.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di fornire l'omologazione della pesa e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge prima dell'inizio del servizio, e comunque ogni qualvolta Silea SpA possa farne richiesta.

ART. 5 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute in leggi e in regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto diretto con il servizio oggetto dell'appalto.

L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione regionale/provinciale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si precisa inoltre che tutte le spese per le eventuali analisi del rifiuto previste dall'autorizzazione all'esercizio e successive integrazioni e modificazioni, oltre che richieste dagli impianti di destinazione, saranno a totale carico dell'appaltatore il quale avrà cura di fare indicare dal laboratorio il produttore del legno; copie delle stesse dovranno essere trasmesse a Silea SpA con la seguente indicazione:





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- Produttore;
- campione del.....alle ore.....;
- Prelevato presso ".....";
- Metodo di campionamento;
- Esecutore del prelievo.

ART. 6 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

I costi di trasporto sono a carico di Silea SpA per impianti di destinazione ubicati nel raggio di 60 km da Valmadrera (LC); oltre tale distanza, il costo di trasporto fino a destinazione (ossia dai 61 km in avanti), stimato in Euro 0,10/km, è a carico dell'Appaltatore e verrà detratto dal prezzo offerto.

La distanza è calcolata utilizzando il software reperibile sul sito "Via Michelin – calcola il tuo itinerario – tipo di itinerario : il più corto (auto), indicando solo i Comuni di riferimento senza l'ubicazione esatta della via.

L'importo contrattuale sarà quello determinato dal ribasso offerto sull'importo unitario a base d'asta di Euro 35,00./ton.

ART. 7 – CORRISPETTIVI

Il servizio verrà compensato " a misura ", ovvero in base alle reali quantità di rifiuti conferiti e trattati, in relazione al miglior prezzo offerto sul prezzo unitario posto a base d'asta.

I corrispettivi sono stabiliti negli importi indicati in offerta dalla data di aggiudicazione, espressi in €/ton., detta offerta si intende al netto dell'IVA, se dovuta, e comprensiva di Ecotassa e Contributo ambientale.

La ditta aggiudicataria pertanto rinuncia espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di Ecotassa e di Contributo Ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale.

In merito ai rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008, l'importo dei relativi oneri di sicurezza è pari a zero.

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 9 - FATTURAZIONE.

Il corrispettivo complessivo verrà addebitato a SILEA SPA mediante presentazione di fatture mensili, emesse sulla base dei quantitativi di rifiuti mensilmente trasportati ed avviati agli impianti di trattamento/recupero.

ART. 10 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Responsabile di esecuzione del contratto, la regolare esecuzione del servizio. La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni fine mese, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione della stessa, il pagamento slitterà al mese successivo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

ART. 11 - RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO.

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati.

Art. 12- PENALITA'

Il ritardo da parte della ditta aggiudicataria nell'accettazione del carico di rifiuti superiore a 6 ore verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte di Silea spa di una penale pari a 200 € per ogni giorno di ritardo, oltre, nel caso si renda necessario che Silea spa debba individuare un altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della cauzione definitiva per sostenere i costi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo PEC, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuta sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta aggiudicataria stessa.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 6 ore, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 3 (tre) gg, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione definitiva.

Art. 13 - FERMO IMPIANTO

I rifiuti oggetto dell'appalto dovranno essere avviati alle piattaforme di trattamento/recupero classificate Rilegno, indicati dall'Appaltatore in sede di offerta.


In caso di fermo impianto per manutenzione programmata, l'appaltatore dovrà garantire il ritiro delle quantità mensili pari a circa 540 ton.

Eventualmente la comunicazione del fermo impianto per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima del verificarsi della fermata

Salvo documentata causa d'urgenza a seguito di imprevisto (quale ad esempio un incendio), pertanto in caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti richiamati in sede di gara, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore solari:

- comunicare a SILEA SpA l'impianto o gli impianti alternativi, autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;

- trasmettere a SILEA SpA la seguente documentazione:





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – di cui all'art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e al D.M. 28.04.1998 n. 406 – nella seguente categoria e classe:

- categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi almeno nella classe classe D - (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate).

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà, in ogni caso, comportare alcun onere aggiuntivo a carico di SILEA SpA.

Art. 14 - INIZIO DEL SERVIZIO e CAUZIONE DEFINITIVA

Silea SpA si riserva di far iniziare il servizio anche nelle more di sottoscrizione del contratto di appalto.

Silea SpA si riserva, per motivi di interesse pubblico, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o posticipare la decorrenza del termine iniziale del proprio rapporto contrattuale senza che la Ditta provvisoriamente aggiudicataria possa eccepire alcunché.

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sino alla certificazione di Silea SpA circa la regolarità del servizio.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Art. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d'ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in maniera imperfetta.

ART. 16 - PERSONALE IN SERVIZIO.

L'appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Il personale è tenuto a sostare nei pressi dell'automezzo e non potrà lasciarlo in nessun caso incustodito.

ART. 17 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto. In questo caso, nell'offerta dovrà essere indicata la tipologia dei servizi che il concorrente intenda subappaltare.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Qualsiasi subappalto dovrà esser autorizzato. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della società per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

E' comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 18 - ESECUZIONI D'UFFICIO.

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti SILEA SpA avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

ART. 19 - RECESSO

Silea spa si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o a seguito di intervenute disposizioni legislative di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno trenta (30) giorni.


ART. 20 - CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 21 - FORME DI COLLABORAZIONE DELL'APPALTATORE.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà provvedere a segnalare al Direttore di esecuzione del servizio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare svolgimento del servizio.





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE.

Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.

ART. 23 – NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

L'impresa è tenuta, per quanto di sua competenza, a favorire la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra datore di lavoro committente e appaltatore in modo da garantire il pieno adempimento dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto inoltre a fornire tutte le informazioni e la documentazione tecnico amministrativa necessaria al committente per la verifica degli adempimenti della sicurezza e dei requisiti tecnici e professionali, come previsto dalla legislazione in vigore.

Il personale addetto al servizio dovrà sempre operare utilizzando tutte le dotazioni antinfortunistiche come prescritto dalle normative di igiene e di sicurezza del lavoro.

E' facoltà del committente richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e di disporre l'allontanamento del personale che non si attenga meticolosamente alle stesse.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è Silea SpA.

ART. 25 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE.


Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, OHSAS18001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità".

ART. 26 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza":





S I L E A SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- i contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle perone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a Silea spa ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 27 – DISCIPLINA ANTIMAFIA

Per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011, in materia antimafia. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Art. 28 – RISPETTO CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPC

La ditta aggiudicataria si impegna, nell'ambito delle proprie attività, a rispettare rigorosamente le prescrizioni della normativa ex D.lgs. 231/2001, del relativo Modello adottato da Silea spa e del Codice Etico.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Silea spa.

Il mancato rispetto dei documenti sopra richiamati comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Tutti i documenti sopra richiamati sono scaricabili del sito www.Sileaspa.it

